

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "UN RANDAGIO PER AMI-CO"

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, l'Associazione di Volontariato denominata "UN RANDAGIO PER AMI-CO", di seguito "Associazione".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di volontariato" ODV, successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: UN RANDAGIO PER AMI-CO ODV. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione ai predetti Registri, qualifica di organizzazione di volontariato e il suo acronimo verranno utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo a seguito di iscrizione nella sezione "organizzazione di volontariato" del RUNTS e solo in costanza di iscrizione al medesimo registro;

L'Associazione ha sede legale in Quartucciu (CA), Via Santulussurgiu, 17.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, la delibera dal Consiglio Direttivo deve essere successivamente comunicata agli uffici competenti.

L'Associazione può istituire sedi operative, sezioni locali o delegazioni, su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Natura giuridica e riferimenti normativi

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), nella forma giuridica di Organizzazione di Volontariato (ODV), disciplinata dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Essa opera nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza, trasparenza, solidarietà e partecipazione attiva dei soci.

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge esclusivamente attività di volontariato, come definite dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3 – Finalità e attività di interesse generale

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, attraverso l'esercizio prevalentemente in favore di terzi, di attività di interesse generale di cui all'art 5, comma 1 lettera E del DLgs 117/2017 che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- tutela degli animali e dell'ambiente;
- promozione della cultura del rispetto, della prevenzione del randagismo, dell'adozione consapevole sensibilizzazione, educazione e formazione sulla corretta convivenza tra uomo e animale;
- collaborazione con enti pubblici e privati, strutture veterinarie, scuole e altre associazioni per iniziative di interesse comune.

Le attività sono svolte prevalentemente mediante l'opera volontaria, personale e gratuita dei propri associati. L'associazione potrà altresì svolgere attività secondarie e strumentali, nel rispetto dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, purché coerenti con le finalità statutarie.

Art. 4 – Principi ispiratori

L'Associazione si ispira ai principi di solidarietà, gratuità, rispetto, responsabilità e partecipazione democratica.

Ogni forma di discriminazione politica, religiosa, etnica o di genere è esclusa.

L'attività dei volontari è personale, spontanea e gratuita, e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Art. 5 – Soci e ammissione

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità e si impegnino a collaborare per la loro realizzazione.

La deliberazione di ammissione di un nuovo associato deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati ai sensi dell'art 23 comma 1 del CTS.

La qualità di socio è a tempo indeterminato, salva la facoltà di recesso.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, stabilita dall'assemblea, e nel rispetto del presente Statuto e delle delibere degli organi sociali.

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.

La domanda deve contenere:

- i dati identificativi del richiedente;
- la dichiarazione di condivisione delle finalità associative;
- l'impegno a rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato.

L'interessato può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, che sulla domanda si pronunci l'Assemblea dei soci, che decide in via definitiva alla prima riunione utile.

L'ammissione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

partecipare alla vita associativa;

esercitare diritto di voto in assemblea;

essere eletti alle cariche sociali;

prendere visione dei bilanci e dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare una richiesta scritta e motivata indirizzata all'Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo). L'esame dei libri sociali avverrà presso la sede legale dell'ente, alla presenza di un componente dell'Organo Amministrativo o di un suo delegato, entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della richiesta."

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
- contribuire con il proprio impegno personale al raggiungimento delle finalità associative;
- versare puntualmente la quota associativa annuale, non trasferibile né rimborsabile.

È previsto che i soci possono esercitare il diritto di voto, si precisa che il diritto di voto degli associati minorenni debba essere esercitato tramite l'esercente la responsabilità genitoriale e il minore non può esercitare il diritto di elettorato passivo in quanto privo della capacità di agire: così come ribadito dal MLPS con nota n. 18244 del 30/11/2021, il diritto di voto degli associati minorenni debba essere esercitato tramite l'esercente la responsabilità genitoriale con l'unico limite dell'elettorato passivo.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
 morosità nel pagamento della quota annuale, protratta per oltre 12 mesi;
 comportamento contrario agli scopi dell'associazione o lesivo della sua immagine, previa contestazione scritta e deliberazione del Consiglio Direttivo.

Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci, che decide in forma definitiva.

Il provvedimento deve essere comunicato all'interessato per iscritto, con lettera raccomandata o PEC, contenente la motivazione dettagliata. Il socio ha 30 giorni di tempo dalla ricezione per presentare memorie scritte o chiedere di essere ascoltato. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, Art. 30 del CTS
- l'organo di revisione legale, Art. 31 del CTS

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per attività svolte in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto ed ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, posta elettronica, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta comunicazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora, inviato almeno otto giorni prima della riunione.

L'Assemblea in sede ordinaria nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di Controllo; approva il bilancio d'esercizio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso; approva

l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione, sulla devoluzione del patrimonio residuale, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'ente.

Per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è richiesta, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni socio ha diritto a un voto. È ammessa una sola delega per ciascun partecipante.

Art. 10 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sui ricorsi in materia di ammissione o esclusione dei soci;
- delibera sulle modifiche statutarie;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea dei soci. Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Consiglio cura la gestione dell'Associazione, predispone i programmi di attività e redige i bilanci.

Il Consiglio Direttivo:

- da esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
- predispone i programmi di attività;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- redige e sottopone all'assemblea il bilancio annuale;
- delibera su ogni altra questione non riservata all'assemblea.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano a maggioranza dei presenti.

I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica in caso di morte, dimissioni volontarie (da presentarsi per iscritto al Consiglio), perdita della qualifica di socio, interdizione, inabilitazione o fallimento, oppure qualora si verifichi un'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio stesso.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti tra i soci nell'ultima Assemblea elettiva. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che dovrà ratificare la nomina o procedere a nuova elezione. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e il Presidente (o il consigliere più anziano per iscrizione) deve convocare d'urgenza l'Assemblea entro 30 giorni per il rinnovo dell'organo.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Il Presidente dura in carica tre anni, coincidendo con la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto, ed è rieleggibile. rappresenta legalmente l'associazione;

- rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- sovrintende alle attività associative.

In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente, se nominato, o dal consigliere più anziano d'età.

Il Presidente decade dalla carica per scadenza del mandato, dimissioni volontarie (da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo), revoca deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti, perdita della qualifica di socio o per le stesse cause di decadenza previste per i membri del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione definitiva o decadenza anticipata del Presidente per qualsiasi causa, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Vicepresidente (o dal consigliere più anziano d'età), il quale deve convocare senza indugio e comunque entro 15 giorni il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'elezione di un nuovo Presidente tra i suoi membri, per il residuo periodo del mandato.

Art. 13 – Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori

Se nominato, il Revisore o Collegio dei Revisori:

- controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- verifica la regolare tenuta della contabilità;
- redige una relazione annuale al bilancio consuntivo;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 14 – Volontari e attività di volontariato

I volontari sono persone che, per libera scelta, svolgono attività a favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L'associazione assicura obbligatoriamente i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 15 – Patrimonio e risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione possono derivare da:

- quote associative annuali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- contributi derivanti da convenzioni;
- rimborsi derivanti da attività svolte in convenzione;
- entrate derivanti da attività diverse, nei limiti previsti dalla legge;

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 16 – Libri sociali

L'associazione deve tenere obbligatoriamente i seguenti libri sociali ai sensi dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo), dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare una richiesta scritta e motivata indirizzata all'Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo). L'esame dei libri sociali avverrà presso la sede legale dell'ente, alla presenza di un componente dell'Organo Amministrativo o di un suo delegato, entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 17 – Bilancio e rendicontazione

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e, se necessario, il bilancio preventivo.

Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero, corretto e trasparente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Copia del bilancio è messa a disposizione dei soci almeno otto giorni prima dell'assemblea di approvazione.

Art. 18 – Attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 19 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone poteri e compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 20 – Devoluzione del patrimonio residuo

Il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 – Norme finali e di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile in materia di associazioni.

Quartucciu, 23/07/2026

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

